Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)
1° Settore Ufficio Deliberazioni

ORIGINALE ~~COPIA~~	di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE

N. 212 Registro deliberazioni Del 10 /11/2022	OGGETTO: Autorizzazione al rimborso delle spese legali sostenute da Omissis a seguito di procedimento penale r.g.n.r. n. 2886/2015 Trib. e n. 730/2017 R.G.T. di Barcellona P.G. definita con sentenza di archiviazione n. 87 del 28/01/2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di novembre, alle ore 12.00 e segg. nella Sede municipale,

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	MIDILI	Giuseppe	Sindaco		X
2	ALESCI	Francesco	Assessore	X	
3	IMPELLIZZERI	Pasquale	Assessore	X	
4	ROMAGNOLO	Santi	Assessore	X	
5	NICOSIA	Antonio Franco	Assessore		X
6	DE GAETANO	Giuseppina Beatrice	Assessore	X	
7	MELLINA	Roberto	Assessore	X	
8	CAPONE	Maurizio	Assessore		X

Presiede l'Assessore Anziano Sig. Francesco Alesci.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Antonio Infantino.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

In continuazione di seduta

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli /articoli 53 ce 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi /dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

. VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.

Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)
1° SETTORE
1° Servizio –Gestione Contenzioso

Proposta di Delibera di G.M. n. 81 del 7. 11. 2022

Oggetto: **Autorizzazione al rimborso delle spese legali sostenute da Omissis a seguito di procedimento penale r.g.n.r. n.2886/2015 Trib. e n. 730/2017 R.G.T. di Barcellona P.G. definita con sentenza di archiviazione n.87 del 28/01/2022.**

Il Proponente Assessore : Dott. Pasquale Impellizzeri

Premesso

- **che** *Omissis,* n.q. di Consigliere del Comune di Milazzo, con nota prot. n. 52349 del 16/06/2022 ha richiesto il rimborso delle spese di patrocinio legale ai sensi delle disposizioni di cui alla L.R. 30/2000 art.24 , e L. R. n.13 del 25/05/2022 art.13 c. 95, allegando la nota spese del proprio legale di fiducia Avv. Rosaria Bottaro;

- **che** tali spese sono state sostenute nel corso del procedimento penale a carico dello stesso per il reato di cui agli artt. 81 e 595 c.1,2,3 c.p. nel P.P. n.2886/2015 r.g.n.r. innanzi al Trib. di Barcellona e n. 976/2016 r.g. GIP, definito con sentenza del 28/01/2022 n. 87 di assoluzione perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530 c.p.p. ;

preso atto della documentazione relativa al procedimento penale 2886/2015 r.g.n. r. e n.976/2016 r.g.GIP- ,e della sent. n. 87 del 28/01/2022, agli atti del fascicolo d'ufficio, delle fatture n. 5 del 16/09/2016 e n. 3 del 04/04/2022 relativa alla definizione del procedimento penale al Tribunale di Barcellona r.g. n. 2886/2015 presentate da Omissis con il dettaglio dell'esplicazione dell'attività svolta dal legale di fiducia per un importo rispettivamente di € 1.291,68 per il P.P. n. 96/2016 r.g. G.I.P. e di € 4.090,32 per il P.P. n. 2886/2015 r.g.n.r., redatte tra i valori minimi e medi ex art. 12 del D.M. 55/2014 pro tempore;

Considerato che le norme regionali che disciplinano la possibilità di rimborso delle spese legali sono l'art. 39 della l.r. 29.12.1980, n. 145 che espressamente dispone: "Ai dipendenti che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità".

Considerato che la norma suindicata è stata autenticamente interpretata dall'art. 24 della l.r. 23.12.2000, n. 30 che prevede che "l'art. 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e

dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità".

Visto l'art. 13 c. 95 della L.R. Sicilia n. 13 del 25/05/20221 che prescrive che "al fine di assicurare lo snellimento delle procedure, contenere gli oneri e garantire l'uniformità di applicazione della disciplina dei rimborsi in materia di patrocinio legale, ai soggetti di cui all'articolo 24 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio ovvero connessi allo status di pubblico ufficiale, siano sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso entro 60 giorni dalla richiesta, nella misura stabilita dal decreto ministeriale vigente all'atto del rimborso, previsto dall'articolo 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che sono stati dichiarati assolti secondo le formule stabilite dall'articolo 530 del Codice di procedura penale, ovvero secondo le formule assolutorie previste dal Codice di procedura civile o dal Codice di giustizia amministrativa e contabile.";

Che tale normativa, pertanto, consente l'assunzione a carico dell'Ente delle spese legali sostenute da un amministratore sottoposto a procedimento di responsabilità civile o penale in presenza dei seguenti presupposti:

- Che il procedimento civile o penale attenga a fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento del dovere;
- L'assenza di conflitto di interesse tra il dipendente e l'Ente di appartenenza;
- che l'interessato sia stato dichiarato esente da responsabilità con una sentenza di assoluzione;
- che la giurisprudenza formatasi in materia ha evidenziato che l'assunzione dell'onere della spesa per l'assistenza legale ai dipendenti e/o Amministratori degli Enti locali non è un atto dovuto, né tantomeno automatico ma è conseguenza di alcuni presupposti che devono sussistere e di rigorose valutazioni che l'Ente è tenuto a fare, anche ai fini di una efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche.

Che tali sono gli orientamenti in materia:

a) con riferimento ai " fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio", il Consiglio di Stato ha stabilito il principio dello stretto collegamento tra i compiti d'ufficio e l'eventuale rimborso delle spese legali, con la conseguenza che il requisito in questione può considerarsi esistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell'agire del pubblico dipendente direttamente all'amministrazione di appartenenza attraverso attività che

si ricollegano all'esercizio diligente della pubblica funzione (Sent. della IV° sez. del Consiglio di Stato n. 1190 del 26/02/2013);

b) con riferimento all'assenza di conflitto d'interessi, occorre che sussista la coincidenza tra il dipendente e/o amministratore e l'amministrazione di appartenenza, intesa come immedesimazione del soggetto, quale organo, con la Pubblica Amministrazione; tale rapporto viene meno qualora il dipendente abbia agito per fini diversi rispetti a quelli affidati, o in caso di mancanze attinenti al compimento dei doveri d'ufficio; (Sent. della quarta sezione del Consiglio di Stato n. 1190/2013);

c) con riferimento al presupposto che il procedimento penale sia concluso con una sentenza di assoluzione, si registrano interventi della giurisprudenza per dirimere questioni sorte in merito al diritto al rimborso in presenza di pronunce con formule differenti da quella della assoluzione piena.

Vista la Giurisprudenza della Corte dei Conti . sez. Veneto n. 245/2012, che ha ritenuto ammissibile il rimborso ex post a conclusione del procedimento purchè lo stesso avvenga secondo criteri di ragionevolezza, congruenza e adeguatezza;

Rilevata nella fattispecie:

a) la sussistenza dei presupposti, sopra elencati, legittimanti la richiesta di rimborso, ricavabili dal contenuto della sentenza del 28/01/2022 che ha escluso la responsabilità di Omissis nell'adempimento delle prerogative legate alle proprie funzioni.

b) L'ammissibilità del rimborso , a conclusione del procedimento, delle spese legali effettivamente sostenute, che dovranno essere dimostrate con la trasmissione da parte di Omissis delle fatture debitamente quietanzate dal legale di fiducia, in misura che appare congrua al D.M. n.55/2014;

c) non si ravvisano situazioni concretizzanti conflitto di interessi con l'Ente

Visto il parere reso dall'Assessorato delle autonomie locali e della Funzione pubblica-Dipartimento delle Autonomie locali- Servizio1 " Assetto istituzionale e territoriale degli E.E.L.L. prot. n. 6271 del 25/03/2022 reso a seguito di richiesta parere del Comune di Altavilla Milicia nella parte in cui richiama l'orientamento della Corte Conti Sicilia, sez. reg. contr. 19.12.1994 n. 36 secondo cui " *il dipendente/amministratore ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa, anche nel caso in cui si sia avvalso di difensori di fiducia, indipendentemente quindi dalla preventiva ammissione al patrocinio legale,"* nonché quello del Consiglio di Giustizia Amministrativa, che con sentenza 03/07/2001, n. 324, laddove afferma che l'art. 41 del D.P.R. n.270/1987,

disposizione analoga a quella di cui all'art. 67 del D.P.R. 13.05.1987 "*non va interpretata restrittivamente, poiché riconoscere la possibilità del rimborso solo in ipotesi di assunzione preventiva del patrocinio legale da parte dell'Amministrazione, significa comprimere il diritto del dipendente a scegliere liberamente il professionista cui affidare la propria difesa, diritto che trova fondamento nella natura fiduciaria dell'incarico da conferire*".

Preso atto che la richiesta di rimborso di.. **Omissis**... è pertinente in quanto, il procedimento penale a suo carico si è verificato per fatti attinenti l'espletamento delle funzioni e dei compiti d'ufficio e pertanto, appare opportuno per l'Amministrazione Comunale, rimborsare le spese legali che lo stesso è stato tenuto a corrispondere al proprio legale di fiducia avv. Bottaro Rosaria;

Ritenuto che è competenza del Servizio Contenzioso procedere al rimborso delle spese legali sostenute da ..**Omissis**.., previa presentazione delle fatture quietanzate dalle quali si evince l'avvenuta corresponsione delle competenze oltre accessori al proprio legale di fiducia;
Ritenuto, pertanto, opportuno per le motivazioni sopra esposte, sottoporre alla Giunta la proposta di rimborso delle spese legali a favore dell'Amministratore.. **Omissis**...;
Ritenuto di dover demandare al Dirigente del 1° Settore l'adozione dei susseguenti provvedimenti gestionali;
Visti : la L. 08.06.1990 n. 142 , come recepita dalla L.R. 11/12/1991 n. 48 e modificata dalla L.R. 23.12.2000 n. 30, nonché il D.Lgs 18.08.2000 n.267;
Vista , altresì, la legge 24.03.2012 n.27 di conversione del D.L. 24.01.2012 (c.d. Decreto Monti sulle liberalizzazioni);
Visto il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

P R O P O N E

Di prendere atto della richiesta di rimborso delle spese legali presentata da ..Omissis... assunta al prot. dell'Ente al n.52349 del 16/06/2022 a seguito della sentenza di assoluzione del Tribunale penale di Barcellona P.G. nel p.p. r.g. n.r. 2886/15 en.730/17r.g.t. definita con sentenza n. 87/2022 ai sensi dell'art.530 c.p.p. perché il fatto non sussiste.;

di prendere atto della Sentenza di assoluzione del 28/01/2022 n.87/2022 del Tribunale penale di Barcellona perché il fatto sussiste emessa nei confronti di Omissis, all'esito del procedimento penale n. 2886/2015 r.g. Trib ;

di riconoscere l'ammissibilità della predetta richiesta di rimborso per le motivazioni indicate in premessa;

di prenotare la somma complessiva di € 5.382,00 per il giudizio innanzi al G.I.P.e al Tribunale di Barcellona P.G. a favore di .. Omissis... quale rimborso spese di patrocinio, come da fatture n. 5 del 16/09/2016 e n.3 del 04/05/2022 dell'avvocato Bottaro, presentata da Omissis a corredo della richiesta di rimborso;

di demandare al Dirigente del 1° Settore l'assunzione dei conseguenti provvedimenti gestionali;

di disporre con la presente l'assegnazione al Dirigente del 1° Settore delle risorse necessarie pari ad € 5.382,00 comprensiva di spese generali, e CPA , come da fatture n.5 del 16/09/2016 e n. 4 del 04/04/2022 dell'avvocato Rosaria Bottaro presentata da ..Omissis.. con imputazione della spesa al cod. 520/5 cod. 01.02- 1.03.02.99.002 – Spese per liti ed arbitraggi scaturenti da azioni legali dell'esercizio finanziario 2022, dando atto che la stessa viene assunta al fine di evitare danni gravi e certi all'Ente;

di trasmettere, altresì, il provvedimento de quo all'Ufficio Deliberazioni per la raccolta e la pubblicazione;

Proposta n. 81 del 07-11-2022

Remotazione impegno n. 47 del 07-11-2022

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO

(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, lì 07/11/2022

Il funzionario dir.vo amm.vo
Dott. Rosaria Di Bella

1° SETTORE · UFFICIO CONTENZIOSO

IL DIRIGENTE
Dott. Andreina Mazzù

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Milazzo, lì 07-11-2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Infante Salvatore

SETTORE · COMUNE DI MILAZZO · RAGIONERIA E FINANZE

IL DIRIGENTE
Dott. Antonio Infantino

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

L'Assessore Anziano

P. Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

X è stata affissa all'albo pretorio comunale il 10/11/2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, lì _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

- ☐ **il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).**
- ☐ **il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).**

Dalla Residenza Comunale, lì _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è copia conforme all'originale. Milazzo, lì _____ Il Segretario Generale	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____. Milazzo, lì _____ Il Responsabile dell'U.O.